

ART. 1 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI

Il consiglio di amministrazione, prima di ogni suo rinnovo, anche parziale, propone il numero dei candidati da eleggere per la composizione della lista da presentare all'assemblea dei soci

ART. 2 - COMMISSIONE ELETTORALE

L'assemblea dei soci nomina una commissione elettorale composta da tre membri di cui almeno due scelti tra i soci della cooperativa iscritti nel libro soci da almeno 4 anni. Non potranno fare parte della commissione elettorale né i consiglieri né i membri del collegio sindacale in carica né i dipendenti della cooperativa in attività.

Nella sua prima seduta la commissione elettorale nomina al suo interno un Presidente. Per la validità delle deliberazioni sarà sufficiente la partecipazione della maggioranza dei componenti della commissione.

La commissione elettorale dura in carica per un esercizio e i suoi membri sono sempre rieleggibili.

Qualora vengano a mancare uno o più componenti, il consiglio d'amministrazione provvede alla loro sostituzione da ratificare in occasione della prima assemblea dei soci.

La commissione elettorale avrà il compito di verificare i requisiti dei candidati alle cariche sociali e compilare la rosa di candidati di cui all'articolo seguente.

ART. 3 - CANDIDATURE

La commissione elettorale dovrà provvedere, nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni, ad informare i soci di ogni rinnovo, anche parziale, del consiglio d'amministrazione, per consentire la presentazione da parte dei soci stessi delle proprie candidature, e dovrà fissare la data di scadenza per la presentazione delle candidature

Qualsiasi socio cooperatore può presentare la propria candidatura per l'elezione in consiglio di amministrazione inviandola alla commissione elettorale entro la data fissata di cui al comma precedente, allegando un proprio curriculum nel quale siano anche specificati gli incarichi ricoperti in altre imprese o enti.

Possono avanzare la propria candidatura i soci iscritti a libro soci da almeno 90 giorni.

La commissione elettorale ha la facoltà di selezionare le candidature pervenute, presentando all'assemblea la rosa dei candidati che valuta più adeguata allo scopo di qualificare l'organo di governo della cooperativa, eventualmente includendo nella rosa dei candidati anche soggetti non soci entro i limiti previsti dalla legge e dallo statuto.

Nel valutare ciascuna proposta di candidatura e/o autocandidatura la commissione elettorale dovrà tenere conto:

- della rappresentatività sociale e territoriale rispetto all'attività della cooperativa;
- dell'eventuale esperienza maturata come amministratore o in altri ruoli di responsabilità in cooperativa e/o in altri tipi di società.

La commissione elettorale escluderà i candidati che:

- svolgano attività e/o ricoprano incarichi in palese contrasto con attività e interessi della cooperativa;
- incorrano nelle casistiche di ineleggibilità previste dall'art. 2382 C.C., o in una delle ipotesi degli artt. 2390 e 2391 dello stesso C.C.

ART. 4 - NOMINA CONSIGLIERI

La commissione elettorale, entro il decimo giorno precedente la data di 1ª convocazione dell'assemblea, dovrà mettere a disposizione dei soci che lo richiedano l'elenco delle candidature ammissibili e la rosa dei candidati scelti dalla commissione stessa in numero corrispondente ai consiglieri da eleggere proposto dal consiglio d'amministrazione. La commissione elettorale dovrà motivare le eventuali esclusioni. Se non diversamente concordato con i singoli candidati, anche le candidature non contenute nella rosa dovranno essere presentate all'assemblea e messe in votazione purché in regola con quanto previsto al precedente art. 3 commi 2° e 3°.

Le votazioni dell'assemblea avverranno su ciascun singolo nominativo e risulteranno eletti i candidati, nel numero deliberato dall'assemblea stessa, che otterranno il maggior numero di preferenze.

ART. 5 - DECORRENZA

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili.

Il presente regolamento interno potrà essere modificato con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci con la maggioranza prevista per legge.

Il presente regolamento interno è approvato dall'Assemblea dei Soci ed entra in vigore in data 10 dicembre 2009.